

Osservazioni dell'ANEA al DCO 767/2017/R/idr dell'AEEGSI del 16 novembre 2017 “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 767/2017/R/idr dell'AEEGSI, “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” di seguito DCO 767/2017.

Premessa

In linea generale l'impostazione dell'Autorità per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie si valuta positivamente per la continuità dell'architettura complessiva. Vengono però anche introdotti elementi di novità, come la regolazione della qualità tecnica, che avranno un impatto consistente non solo sulla regolazione, ma anche sulle attività che dovranno essere implementate a livello locale. Inoltre si ritiene che nell'aggiornamento dovrebbero essere considerati anche ulteriori elementi che non vengono esplicitati nel documento. Relativamente a questi e alle osservazioni di dettaglio si rimanda di seguito ai singoli spunti per la consultazione.

Introduzione

Q1. Si ritengono congrue le tempistiche prospettate ai fini della trasmissione all'Autorità delle proposte di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019? Motivare la risposta.

Le tempistiche prospettate non si ritengono congrue per le seguenti motivazioni:

- gli EGA o altri soggetti competenti saranno contemporaneamente impegnati nella rilevazione dei dati e nell'elaborazione di simulazioni relativamente a RQTI, TICS I e MTI-2 e bonus idrico, concentrandosi quindi numerosi adempimenti in un arco temporale troppo ristretto;
- al 31/03/2018 molti gestori non solo non avranno il bilancio 2017 approvato, ma non disporranno nemmeno del pre-consuntivo: approvare le tariffe entro marzo significa dover inevitabilmente riconguagliare gli importi 2017 nelle annualità successive;
- il vincolo dei ricavi «ex ante» del TICS I prevede che l'eventuale delta positivo possa essere destinato a ridurre gli Rcvol o aumentare il FoNI: ciò non sarà possibile se la determinazione del VRG e del Theta avverrà in data antecedente all'approvazione del TICS I (la cui scadenza per la trasmissione è il 30/06/2018);
- nell'anno 2018 vi saranno 4 variazioni dei corrispettivi applicati all'utenza (il primo al 01/01/2018 con l'applicazione del Theta provvisorio, il secondo al 31/03/2018 con

l'applicazione del Theta approvato dall'EGA, il terzo al 30/06/2018 con l'approvazione della nuova articolazione in applicazione del TICSÌ ed il quarto con l'approvazione del Theta definitivo da parte dell'AEEGSI).

Alla luce di quanto sopra (per superare le criticità riportate) sarebbe opportuno posticipare la data di trasmissione delle predisposizioni tariffarie al 30/06/2018 (come proposto anche in occasione del DCO sulla qualità tecnica) allineando quindi tale termine a quello previsto per gli adempimenti derivanti dal TICSÌ.

Visione d'insieme

Q2. Si condivide la ricostruzione elaborata dall'Autorità? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q3. Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più puntuali le valutazioni in ordine agli effetti sulla sostenibilità dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie?

Si sottolineano i seguenti elementi:

- si condivide il fatto che le variazioni più significative deriveranno dall'applicazione della RQTI;
- si condivide anche l'impostazione di suddividere l'applicazione della RQTI, sia in funzione delle ricadute in termini di adeguamento tariffario, sia relativamente alla capacità da parte del gestore di adeguarsi ai nuovi standard tecnici previsti;
- si chiede come l'Autorità intende comportarsi con la componente $RC_{vol}^{2018,2019}$ per quelle gestioni che hanno approvato incrementi pari a limite di prezzo negli anni 2016 e 2017 e ora necessitano di una modifica dello schema regolatorio a seguito della revisione del programma degli interventi richiesta nell'aggiornamento biennale, collocando tali gestioni nei quadranti con limite di prezzo inferiori a quelli cui avevano diritto nella proposta originaria MTI-2 per le annualità 2016 e 2017.

Costi riconosciuti

Q4. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019? Motivare la risposta.

Nella prassi adottata da AEEGSI, il secondo anno di ciascun periodo regolatorio, qualora stimato con dati di preconsuntivo, comporta sempre delle criticità, non essendo poi prevista la possibilità di reintervenire sui dati indicati, tranne per alcuni componenti quali: RC_{vol} , energia elettrica e investimenti effettuati.

In occasione, infatti, dell'MTI-2, sul 2013, effettuato nella maggior parte dei casi con dati di preconsuntivo, è stato possibile aggiornare i dati solo nelle tre componenti sopra citate, senza la possibilità di rivedere ad esempio gli $Opex_{al}$, che per definizione sono costi passanti. In via eccezionale AEEGSI ha accolto i nuovi costi passanti qualora l'EGA, spinto da decisioni proprie non disciplinate dall'MTI-2, abbia riaggiornato tali conguagli, a condizione che questi fossero di segno negativo, aprendo in questo modo alla possibilità di effettuare conguagli asimmetrici.

Alla luce di quanto sopra sarebbe, pertanto, auspicabile che ciascun aggiornamento tariffario fosse effettuato con i dati di consuntivo per le annualità 2016 e 2017. Nel caso quindi fosse confermata la scadenza di marzo, sarebbe impossibile avere dei dati consuntivati del 2017.

In alternativa sarebbe auspicabile prevedere un meccanismo attraverso cui riallineare tutti dati di preconsuntivo in occasione della prima revisione utile.

Promozione dell'efficienza

Costi operativi

Q5. Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini della determinazione del costo medio di settore della fornitura elettrica? Motivare la risposta.

Non si dispongono di dati sufficientemente ampi per poter giudicare i valori che comunque appaiono in linea con i costi di settore. Si ritiene auspicabile che l'AEEGSI definisca il valore del costo medio di settore sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017 onde evitare conguagli futuri.

Q6. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi? Motivare la risposta.

Sui costi operativi si sottopongo ad AEEGSI le seguenti osservazioni:

1. Considerato che con l'introduzione delle nuove discipline della qualità contrattuale e tecnica è stata prevista la possibilità di riconoscimento di $OPEX_{QC}$ e $OPEX_{QT}$ e considerato anche quanto indicato al punto 2.7, si propone di riallineare gli $OPEX_{end}$ 2018 ai costi di bilancio 2016 (al netto degli $OPEX_{QC}$ effettivi rendicontati). Il riconoscimento di costi di convergenza tra quelli dei Piani di Ambito ante 2012 e i Co_{eff} che emergevano dal bilancio 2011, hanno infatti determinato degli $OPEX_{end}$ non propriamente *cost reflective* che potevano comunque essere ammissibili perché intesi come valore "forfettario" di copertura dei costi complessivi e "adatti" per gestire il passaggio dal MTN al MTT e MTI. Nel momento in cui cominciano a riconoscere $OPEX_{QC}$ e $OPEX_{QT}$, mirando ad una maggiore *cost reflectiveness* dei costi in tariffa, allora si reputa opportuno ridefinire anche la parte dei costi $OPEX_{end}$ (tra cui oltretutto è presente anche il riconoscimento dell'IRAP).

2. In riferimento al punto 4.4 si specifica quanto segue. Il DCO conferma le previsioni contenute nell'art. 26.2 dell'MTI-2, che stabiliscono che gli acquisti di acqua all'ingrosso siano fermi ai costi 2015. Al successivo 4.10 AEEGSI ribadisce l'esclusione dal sistema dei conguagli dei costi di acquisto per l'acqua all'ingrosso di cui al punto 29.1 dell'MTI-2.

Come indicato nel considerato della delibera dell'MTI-2, gli articoli sono motivati dalla volontà di *“introdurre - pur tenendo conto delle possibili variazioni tariffarie risultanti dalle predisposizioni tariffarie dei gestori all'ingrosso - una regolazione di tipo Rolling Cap anche sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi, prevedendo un fattore di ripartizione degli oneri derivanti dalla variazione dei pertinenti moltiplicatori tariffari, al fine di rafforzare l'incentivo all'adozione di misure per razionalizzazione della quantità di risorsa acquistata da terzi tese, in particolare, al contenimento del fenomeno delle dispersioni di rete”*

In termini generali, l'impostazione AEEGSI di prevedere il *rolling cap* (costo bloccato senza prevedere conguagli) sul costo dell'approvvigionamento di acqua da terzi conduce alle seguenti considerazioni, dato che le fonti di approvvigionamento differiscono per qualità e, quindi, per il Gestore, l'acquisto di acqua da terzi può rivelarsi una scelta obbligata. Infatti, disincentivare il Gestore all'acquisto di acqua da terzi in favore dell'utilizzo di fonti proprie potrebbe avere ripercussioni negative sulla qualità e l'efficienza del Servizio Idrico:

- ad esempio relativamente alla recente estate siccitosa, ove molti Gestori del SII si sono trovati a dover gestire la carenza d'acqua attraverso approvvigionamenti da altre fonti o acquedotti (con acquisto “aggiuntivo d'acqua all'ingrosso) al fine anche di ridurre le pressioni su alcune fonti particolarmente sensibili;
- il fatto che il Gestore del SII debba sfruttare maggiormente le proprie fonti per evitare un aumento del CO_{ws} effettivo non riconosciuto in tariffa potrebbe condurre al paradosso di depauperare eccessivamente una fonte rispetto all'altra solo per evitare costi poi non coperti dalla tariffa, creando un danno sicuramente superiore al tentativo di arginare la dispersione idriche. L'approvvigionamento da sistemi idrici differenti (falde acquifere o acque superficiali) hanno infatti dinamiche idrologiche differenti (di ricarica, di mantenimento, di origine, ...) e il prelievo di acqua spesso risponde anche ad esigenze finalizzate ad evitare danni ambientali come il fenomeno della subsidenza;
- potrebbe peggiorare la qualità della risorsa immessa nell'acquedotto a causa di inquinanti naturali o antropici oppure inibire il Gestore alla necessità di miscelare acque provenienti da fonti diverse per mitigarne l'aggressività;
- potrebbe aumentare i costi di trattamento che potrebbero rivelarsi più elevati del costo di acquisto di acqua da terzi. Ciò si avrebbe nel caso in cui il Gestore SII

abbia fonti proprie di minore qualità rispetto a quelle del Grossista, la spinta a prediligere le proprie fonti potrebbe indurre a costi ambientali aggiuntivi legati alla potabilizzazione dell'acqua (energia elettrica, reagenti e fanghi da smaltire).

Inoltre, si deve considerare che:

- la variabilità del fabbisogno di risorsa di solito ha un'alta variabilità da un anno all'altro, spesso per fattori esterni non imputabili al Gestore (come in caso di siccità), il meccanismo del *rolling-cap* è dunque inadeguato a far fronte a necessità contingenti di risorsa variabili di anno in anno;
- il meccanismo è fortemente distorsivo poiché grava solo sui Gestori che dipendono dall'acquisto di acqua da soggetti terzi;
- i Gestori che hanno la fortuna di avvalersi di fonti autonome di approvvigionamento sarebbero inspiegabilmente esclusi da tale meccanismo e quindi dall'incentivo sottostante di minimizzazione delle perdite;
- il meccanismo genera contenzioso tra acquirente e venditore nel caso in cui il costo effettivo risulti a consuntivo maggiore dell'importo riconosciuto in tariffa;
- il meccanismo potrebbe creare dei margini ulteriori sui costi operativi, in aggiunta a quelli già rilevati sui costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$), qualora il costo effettivo di acquisto si rivelasse inferiore nel tempo al costo determinato dalla regolazione $CO_{ws,water}^{2015}$.

Infine, non certo per importanza, sempre a proposito dell'applicazione della regolazione tipo Rolling Cap ai costi di acquisto d'acqua all'ingrosso, appare utile osservare che le misure per il contenimento delle dispersioni idriche risultano sicuramente affrontate in modo più efficace attraverso la disciplina in emanazione sulla qualità tecnica del SII (RQTI di cui al DCO 748/2017). Lo specifico macro-indicatore M1, e in modo indiretto anche l'M2 e l'ulteriore indicatore sulla conservazione della risorsa (tav.8), mirano infatti specificatamente a tale obiettivo (che sarà ancor più rafforzato attraverso gli indicatori che saranno monitorati nel periodo 2018-2019 e che dal 2020 entreranno a far parte del panel sottoposto ad obiettivo).

Considerato, pertanto, che il meccanismo di penalità per l'acquisto di acqua all'ingrosso, previsto per la prima volta con la deliberazione 664/2015/R/idr, è stato introdotto dall'Autorità prima della nuova disciplina sulla qualità tecnica, il suo mantenimento anche nel periodo successivo di entrata in vigore di quest'ultima, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, avrebbe come *conseguenza distorsiva* prodotta dalla regolazione tariffaria, la *duplicazione* della penale che già avverrebbe con la regolazione della qualità tecnica, distorsione che graverebbe peraltro solo sui Gestori che acquistano l'acqua all'ingrosso.

Per le motivazioni appena esposte l'Associazione chiede che sia rivista la formula di determinazione dei costi per l'acquisto dell'acqua all'ingrosso e che sia inoltre possibile effettuare conguagli su questa componente di costo.

3. Sarebbe poi opportuno allargare le casistiche previste per il calcolo degli Op_{new} di cui all'art. 23.5 dell'MTI-2, chiedendo di poter inserire anche la fattispecie di significativi cambiamenti nei criteri di capitalizzazione delle manutenzioni.

La distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria, da un punto di vista civilistico, è piuttosto complessa dando luogo spesso a molteplici interpretazioni tecniche. Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito di attività di manutenzione comportano un'attenta valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte che è capitalizzabile e quella che è invece da considerarsi manutenzione ordinaria. In alcuni casi, tali valutazioni possono essere complesse e richiedere adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate. In genere le spese di manutenzione sono definite straordinarie e, quindi, capitalizzabili nel caso in cui l'intervento aumenta la vita utile del bene o la sua capacità produttiva.

L'indeterminatezza di tale distinzione ha, quindi, spinto molti EGA a stabilire regole di capitalizzazione nel disciplinare tecnico allegato alla Convenzione¹. Si ponga ad esempio il caso di un gestore, che per volontà del proprio EGA debba cambiare le regole sulla capitalizzazione e che, mentre, prima considerava manutenzione straordinaria tutti gli interventi di sostituzione delle reti oltre i due metri debba passare ai sei metri lineari. In questo caso il Gestore avrà più manutenzioni ordinarie (tutte le sostituzioni comprese fra due e sei metri lineari, che prima erano capitalizzate) e minori investimenti (le manutenzioni straordinarie potranno definirsi tali se relative a sostituzioni di tubature oltre i sei metri lineari). In questo caso il gestore potrebbe richiedere maggiori costi per cambiamento di perimetro dei costi operativi dato che gli Opex definiti sul bilancio 2011 erano fatti con diversi criteri di capitalizzazione.

Una soluzione possibile potrebbe essere quella di considerare tale fattispecie fra gli OP_{new} , con la possibilità di poter disporre di maggior limiti tariffari di cui allo schema III e VI, dato che il cambiamento nei criteri di capitalizzazione può impattare significativamente sui costi operativi con la conseguenza di consentire, nel solo anno di passaggio, appare ragionevole, un maggior incremento di prezzo.

4. Sarebbe inoltre auspicabile che il documento di aggiornamento della revisione biennale chiarisca come trattare gli OP_{new} precedentemente considerati nel periodo 2016-2017. Sarebbe auspicabile che gli OP_{new} definiti nel 2016 e 2017 a seguito di

¹ Al riguardo ANEA ha sempre ritenuto necessario che AEEGSI stabilisca regole univoche per tutti i gestori in merito alla distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria e contabilizzazione delle spese di allacciamento, questo per facilitare a livello nazionale l'attività di *benchmarking*. Tale tema dovrebbe essere affrontato anche nella stesura del manuale sull'*unbundling*.

cambiamento sistematico di cui all'art. 23.5 dell'MTI-2 possano confluire dal 2018 in poi fra gli Opex, con la conseguenza che il gestore non ha più diritto a collocarsi nello schema III e VI, avendo già goduto negli anni 2016 e 2017, di maggiori incrementi tariffari previsti dai due schemi.

Costi ambientali e della risorsa

Q7. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.

Si forniscono osservazioni relativamente allo spunto per la consultazione **Q7** ed al successivo **Q14**.

1. Si condivide il prospettato orientamento di esplicitare, con riferimento agli oneri per il miglioramento della qualità tecnica (cd *Opex_{QT}*), la quota parte attribuibile ai costi ambientali e della risorsa, a seconda dell'obiettivo ai medesimi sotteso. Si ritiene, tuttavia, necessario che AEEGSI espliciti in modo chiaro che in nuovi *Opex_{QT}*, al pari degli *Opex_{QC}* debbano necessariamente riferirsi a nuovi costi operativi di natura endogena, per evitare che, possano essere erroneamente inseriti in tale componente costi conguagliabili, con il rischio che i costi conguagliabili siano riconosciuti due volte, nella componente degli *Opex_{QT}* e in quella relativa agli *Opex_{al}*.
2. Nel caso in cui un nuovo investimento necessario per il miglioramento della qualità tecnica richieda un grosso aumento di spesa per EE, potrebbe essere utile avere la possibilità, previa istanza motivata, di aggiornare la componente prospettica degli *Opex_{al}*, qualora ritenuto necessario per motivi di equilibrio economico e finanziario, senza che tale componente sia necessariamente stimata con i dati di consuntivo di EE riferiti all'anno a-2.
3. ANEA ritiene che l'obiettivo espresso da AEEGSI di rideterminare gli ERC tenendo conto degli oneri aggiuntivi sulla qualità tecnica, risponda anche alla necessità di poter individuare nella sua interezza gli *Opex_{QT}*, per motivi di trasparenza nei confronti di tutti gli *stakeholders*. Si suggerisce, quindi, che il Piano tariffario allegato all'RDT sia aggiornato attraverso le modifiche segnalate in rosso riportate nell'esempio seguente:

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC	UdM	2018	2019
	UdM	2018	2019
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro		
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro		
Opex ^a _{QC}	euro		
Opex ^a _{QT} (al netto degli ERC)	euro		
Op ^{new,a}	euro		
Opex ^a _{virt}	euro		
Opex^a	euro		
AMM ^a	euro		
OF ^a	euro		
OFisc ^a	euro		
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro		
Capex ^a _{virt}	euro		

	UdM	2018	2019
Capex^a	euro		
IP _{exp}	euro		
Capex ^a	euro		
FNI^{new,a}	euro		
ERC ^a _{end} (Opex _{end})	euro		
ERC ^a _{end} (Opex _{QT})	euro		
ERC ^a _{ai} (Opex _{ai})	euro		
ERC^a	euro		
FONDO NUOVI INVESTIMENTI			
	UdM	2018	2019
FNI ^a _{FoNI}	euro		
AMM ^a _{FoNI}	euro		
ΔCUI ^a _{FoNI}	euro		
FoNI^a	euro		
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente			
	UdM	2018	2019
Opex ^a	euro		
Capex ^a	euro		
FoNI ^a	euro		
RC ^a _{TOT}	euro		
ERC ^a	euro		
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro		
	UdM	2018	2019
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro		
R ^{a-2} _b	euro		
Σ tariff ²⁰¹⁵ *vscal ^{a-2}	euro		
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n.		
	UdM	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n.		
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro		
ϑ^a applicabile	n.		
COSTI QUALITA' TECNICA			
	UdM	2018	2019
Opex ^a _{QT} (al netto degli ERC)	euro		
ERC ^a _{end} (Opex _{QT})	euro		
Totale Opex_{QT}	euro		
INVESTIMENTI			
	UdM	2018	2019
Investimenti al lordo dei contributi	euro		
Contributi	euro		
Investimenti al netto dei contributi	euro		
CIN	euro		
CIN _{fp}	euro		
OF/CIN	%		
VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE			
	UdM		
Ip _{c,t}	euro		
FA _{IP,c,t}	euro		
CFP _{c,t}	euro		
FA _{CFP,c,t}	euro		
LIC	euro		
VR a fine concessione	euro		

Componenti a conguaglio

Q8. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle componenti di conguaglio? Motivare la risposta.

In merito all'aggiornamento delle componenti di conguaglio si riportano le seguenti osservazioni:

1. ANEA ritiene utile che siano previsti tutti i conguagli di cui all'art. 29.1 dell'MTI-2 dato che il punto 4.10 del documento di consultazione non ripercorre tutti i conguagli previsti all'art. 29.1, che per completezza riportiamo di seguito:
 - a. Conguagli su RC_{vol} ;
 - b. Conguagli su EE;
 - c. Conguagli su Rc_{ws} per la quale ribadiamo la necessità di conguagliare tutti i costi compresi quelli relativi all'acqua all'ingrosso (si veda quanto riportato allo spunto per la consultazione Q6);
 - d. Conguagli relativi ad ERC_{al} ;
 - e. Stima del margine sulle annualità 2018 e 2019, da effettuarsi sui dati di consuntivo 2016 e 2017, escludendo il calcolo dei conguagli sul margine già calcolato sulle annualità 2016 e 2017;
 - f. Calcolo dei conguagli sui CO_{res} afferenti gli oneri locali e la componente sui contributi in c/esercizio;
 - g. Conguagli sulle spese di funzionamento AEEGSI;
 - h. Conguagli sulla componente ex post degli IP precedentemente comunicati afferente l'anno 2015 di preconsuntivo;
 - i. Conguagli per costi afferenti il SII per variazioni sistemiche o per il verificarsi di eventi eccezionali;
 - j. Conguagli sui Rimborsi ex sentenza CC 335/2008.
2. Oltre ai conguagli riepilogati al punto 1. precedente relativi all'art. 29.1 dell'MTI-2, alcuni dei quali già richiamati dal punto 4.10 del DCO (trattasi dei punti a, b, c, h), è necessario integrare i conguagli per tener conto dei seguenti ulteriori aspetti:
 - k. Conguaglio asimmetrico sulla componente $Opex_{QC}$, come previsto dal successivo punto 4.11 del DCO secondo cui il conguaglio potrà essere fatto solo a favore dell'utenza, ovvero solo nel caso in cui il gestore abbia effettivamente speso di meno rispetto a quanto preventivato;
 - l. Conguaglio sulla componente $RC_{\Delta Q}$ di cui all'art. 34.3 della delibera 664/2015/R/ldr, in cui si prevede l'applicazione di premi/penalità (al netto degli indennizzi diretti all'utente) riconducibili ad aspetti di qualità commerciale. In questo caso è necessario che AEEGSI chiarisca se questi conguagli debbano essere calcolati al di fuori o meno del limite di crescita al moltiplicatore tariffario e, quindi, in sostanza al di fuori del VRG del SII, oppure se debbano rientrare nell'ammontare del VRG del SII;

- m. Conguaglio sulla componente R_a che era emersa nel tool di calcolo AEEGSI, relativa alle prestazioni accessorie e inserita nella $\Sigma t \cdot v_{scal}$ del Piano Tariffario. Nel calcolare $l'RC_{vol}$ lo scostamento tra $\sum_u \vartheta^{2016} \text{tarif}_u^{2015} * (v_{scal}_u^{2016})^T$ e $\sum_u \vartheta^{a-2} \text{tarif}_u^{2015} * (v_{scal}_u^{2014})^T$ è opportuno che sia chiarito come definire $\sum_u \vartheta^{a-2} \text{tarif}_u^{2015} * (v_{scal}_u^{2014})^T$ dato che l'importo presente nello schema del Piano Tariffario è al lordo della componente R_a ;
- n. Conguagli sulle componenti 2015, qualora queste siano state calcolate con dati di preconsuntivo. Preliminarmente si chiede di poter effettuare conguagli su tutte le componenti elencati al punto 1, con la possibilità di conguagliare gli IP 2015 tenendo conto del Capitale Circolante Netto, dei LIC e dei Fondi accantonamento. Tuttavia, se questa strada non fosse percorribile, si chiede l'aggiornamento delle medesime componenti tariffarie effettuate nel precedente aggiornamento tariffario relativo all'annualità 2013 che era di preconsuntivo ovvero: R_{vol} , EE e IP.
3. Si consideri infine che l'introduzione delle nuove componenti tariffarie quali $Op_{ex_{QT}}$ e OP_{social} implicheranno nelle successive revisioni tariffarie conguagli anche su queste componenti. Allo scopo, quindi, di semplificare la regolazione relativa ai costi operativi si ribadisce di ricalcolare tutti i costi operativi stimati ripartendo dal complessivo dei valori consuntivi di bilancio.

Q9. Quali modalità si ritiene utile suggerire ai fini del recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Op_{ex}^a_{QC}$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (negli anni 2016 e 2017) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR?

Si condivide la necessità di recuperare (a vantaggio dell'utenza) lo scostamento tra la quantificazione della componente a $Op_{ex_{QC}}$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore. Si suggerisce di prevedere tra le trasmissioni obbligatorie da parte del gestore anche una relazione sui maggiori costi effettivamente sostenuti per singolo servizio relativo agli $Op_{ex_{QC}}$ partendo da una riclassificazione dei dati rendicontati nei bilanci d'esercizio, con prospetti di confronto sui dati stimati.

Sostegno degli investimenti

Costi delle immobilizzazioni

Q10. Si condivide l'impostazione prospettata di invarianza dei parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} per il calcolo degli oneri fiscali e finanziari? Motivare la risposta.

In linea generale si condivide di mantenere invariati i parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} nonostante si prospetti la crescita dei tassi di interesse a livello macroeconomico, vista la sostanziale stabilità dei mercati finanziari e delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria.

Q11. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.

Si riterrebbe opportuno modificare i seguenti quattro parametri:

1. il parametro β che valuta la rischiosità del settore e finora mai modificato. La rischiosità del settore si è sensibilmente ridotta grazie alle misure introdotte da AEEGSI dopo il periodo transitorio 2012 e 2013 in materia di:
 - a. Morosità, riconosciuta in misura parametrica, a partire dall'MTI;
 - b. Attivazione di strumenti perequativi per determinate fattispecie, anche per gestioni in condizioni di equilibrio finanziario;
 - c. Attivazione del meccanismo di revisione straordinaria infra-periodo, introdotto con l'art 8.5 della Deliberazione 664/2015/R/idr;
 - d. Redistribuzione dei rischi Gestore-utente con l'adozione da parte di AEEGSI della convenzione tipo 656/2015/R/idr che al **Titolo III** prevede esplicitamente strumenti da utilizzare ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nonché la possibilità di prevedere istanza di riequilibrio per le gestioni che versano in condizioni di squilibrio economico finanziario.
2. Il rapporto Cs/CnS , pari a 1, presuppone che gli investimenti del SII siano finanziati al 50% con capitale proprio e l'altro 50% ricorrendo a capitale di terzi. Nella realtà le Società del SII hanno un rapporto significativamente diverso dato dalle specificità del settore capital intensive che conduce a realizzare gli investimenti con prevalente ricorso al finanziamento bancario. Per una connotazione più realistica del rapporto, si potrebbe suggerire un rapporto Cs/CnS pari a 2, che significa finanziare 1/3 degli investimenti con capitale proprio, i restanti 2/3 con finanziamento bancario.
3. Il parametro t_c considerato che la Legge di Stabilità 2016 ha rivisto l'aliquota dal 27,50% al 24% a partire dal periodo d'imposta 2017.
4. Il parametro T relativo alla tassazione complessiva in conseguenza dell'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27,50% al 24%.
5. La revisione della formula del *Rai rate* che, se confermata, aggiornerebbe a valori nominali, con il coefficiente di rivalutazione $(1 + rpi)$, i parametri K_m e α ai fini del calcolo della componente $OFisc^a$. Infatti, l'attuale formula del *Rai rate* si comporta diversamente da quanto avviene per il calcolo degli oneri finanziari nella componente OF^a che utilizza invece i due parametri a tassi reali. L'impostazione adottata nella formula del *Rai rate*, oltre ad essere difforme da quella adottata per la componente OF^a , è da considerarsi non corretta, dato che i costi delle immobilizzazioni sono calcolati sul CIN^a rivalutato monetariamente con i deflatori. In questo modo, se si confermasse l'impostazione della formula, si avrebbe per la componente $OFisc^a$ la doppia contabilizzazione dell'effetto monetario. Si suggerisce dunque la seguente revisione della formula del primo fattore del *Rai rate*:

$$Rai^a = \frac{(K_m + \alpha)}{(1 - T)}$$

Nell'invarianza degli altri parametri definiti dall'Autorità nella deliberazione 664/2015/R/idr, il conseguente calcolo produrrebbe un valore del *Rai rate* pari a 5,55% (attualmente il 6,32%), la cui differenza, pari a -0,77%, è riconducibile all'effetto monetario. Tale differenza è lo stesso valore prodotto dal seguente addendo:

$$Effetto\ monetario = \frac{rpi \cdot T}{(1 + rpi) \cdot (1 - T)}$$

Fondo nuovi investimenti

Q12. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento della componente FoNI^a, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono? Motivare la risposta.

Riguardo al parametro ψ , compreso nell'intervallo 0,4-0,8, si avverte la necessità di consentire una maggiore flessibilità nella scelta del suo valore, concedendo all'EGA la facoltà di poter definire il parametro ψ con valori diversi per le singole annualità 2018 e 2019, ciò in ragione di una maggiore sostenibilità della tariffa nei confronti degli utenti.

Q13. Si condivide la proposta in merito al vincolo di destinazione esclusivo del FoNI alla realizzazione degli investimenti individuati come prioritari nel territorio? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta, perché fa chiarezza in merito alla natura del FoNI e alla sua destinazione, componente creata espressamente a sostegno degli investimenti.

Miglioramento della qualità

Copertura degli oneri per il miglioramento della qualità tecnica

Q14. Si condivide il prospettato orientamento di esplicitare - con riferimento agli oneri per il miglioramento della qualità tecnica - la quota parte attribuibile ai costi ambientali e della risorsa, a seconda dell'obiettivo ai medesimi sotteso? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento e si rinvia a quanto indicato allo spunto per la consultazione Q7.

Meccanismi di incentivazione della qualità

Q15. Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini di una prima quantificazione della componente perequativa UI2? Motivare la risposta.

Non si hanno a disposizione tutti gli elementi per poter esprimere una valutazione in merito.

Q16. Si condivide il prospettato orientamento di prevedere che le risorse derivanti dalla UI2 siano integrate da risorse aggiuntive derivanti da una aliquota degli Opex_{end} versata

dai gestori appartenenti ex ante alle fasce con obiettivo di mantenimento? Motivare la risposta.

La proposta è interessante, ma si suggerisce di valutarne l'avvio in un secondo momento dopo aver sperimentato gli effetti del meccanismo incentivante su base perequativa.

Q17. Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini di una prima quantificazione dell'aliquota $Opex_{end}$, valorizzati all'anno 2018? Motivare la risposta.

Non si hanno a disposizione tutti gli elementi per poter esprimere una valutazione in merito.

Q18. Quali ulteriori modalità di rafforzamento dei profili di incentivazione alla qualità tecnica si ritiene utile suggerire?

Si ritiene che i profili di incentivazione tariffaria siano adeguati. Si suggerisce di valutare la possibilità di cadenzare l'entrata in funzione dei vari meccanismi di incentivazione nell'arco dei prossimi anni con date di avvio differenziate.

Accesso universale all'acqua

Copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli

Q19. Si condivide la proposta in merito alla introduzione della componente OP^a_{social} ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus idrico integrativo? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta dato che rende possibile prevedere nel VRG una voce da destinare alle agevolazioni tariffarie anche in assenza di FoNI. Nelle predisposizioni MTI e MTI-2 non era stato talvolta possibile destinare risorse alle agevolazioni tariffarie perché la voce tariffaria FoNI era pari a zero.

Q20. Quali modalità alternative a quella prospettata si ritiene di suggerire per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus idrico integrativo?

Non vi sono osservazioni in merito.

Quantificazione della UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

Q21. Si condividono le ipotesi assunte alla base del futuro dimensionamento della componente perequativa UI3? Motivare la risposta.

Si condividono tali ipotesi.

Q22. Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini della quantificazione della componente perequativa UI3? Motivare la risposta.

Non si hanno a disposizione tutti gli elementi per poter esprimere una valutazione in merito.

Q23. Si illustrino gli eventuali ulteriori elementi di cui si suggerisce di tener conto nella determinazione dell'entità della componente tariffaria per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico.

Non vi sono ulteriori elementi da suggerire.

Criteria per l'aggiornamento del Pdl e del PEF

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi

Q24. Si condivide l'orientamento prospettato dall'Autorità con riferimento all'integrazione del contenuto minimo del programma degli interventi al fine di tener conto dei nuovi standard di qualità tecnica che saranno introdotti a partire dal 2018? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento prospettato anche che se si ritiene sia incompatibile con la scadenza della predisposizione tariffaria entro il 31/03/2018.

Le attività richieste per la definizione del Programma degli interventi e dei connessi $OPEX_{QT}$ necessitano, dal momento in cui verrà pubblicato il provvedimento finale sulla qualità tecnica, una serie di confronti con i gestori che non possono concludersi nei tempi utili per il conseguente calcolo tariffario.

Q25. Si condivide il set informativo che l'Autorità intende richiedere nell'ambito dell'aggiornamento del Pdl ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento prospettato anche se resta difficile declinare in termini operativi l'individuazione della "quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore". In altri termini, trattandosi di investimenti, la quota parte riconosciuta nel VRG sono la componente CAPEX ad essi relativa ovvero ammortamenti, oneri finanziari e fiscali. L'estrapolazione di questa quota parte non è di semplice fattibilità e richiede inoltre che se ne tenga conto in sede di definizione del Rendiconto Finanziario del gestore del SII tra le voci di uscita finanziaria, così come tra le voci di ricavo del Conto Economico, trattandosi per esso di un mero giroconto contabile.

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario

Q26. Si condivide l'orientamento prospettato dall'Autorità con riferimento alle indicazioni metodologiche prospettate per l'aggiornamento del piano economico finanziario a partire dal 2018? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento prospettato anche se si ritiene che sia incompatibile con la scadenza della predisposizione tariffaria entro il 31/03/2018.

Infine, si suggerisce di prevedere lo Stato Patrimoniale tra i prospetti del PEF, considerato che a prevederlo è il D.Lgs. 152/2006 e che tale prospetto è obbligatorio per i nuovi

affidamenti ai sensi dell'art. 34 del dl 179/2012, in particolare, nel caso in cui si dovesse scegliere la forma di gestione in-house. Lo stato patrimoniale potrebbe essere invece facoltativo qualora il PEF interessi gli affidamenti in corso, in questi casi si tratterebbe di semplice aggiornamento.

Q27. Si condivide il set informativo che l'Autorità intende richiedere nell'ambito dell'aggiornamento del PEF, anche ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione? Motivare la risposta.

Si ritiene che le uniche risorse trasferibili siano da individuare tra i contributi pubblici a fondo perduto ed eventualmente, in aggiunta, la quota FoNI prevista in tariffa, qualora tuttavia il trasferimento di risorse non pregiudichi l'equilibrio economico finanziario della gestione.